
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Se la parte vittoriosa ha chiesto la compensazione delle spese, così deve essere disposto dal giudice.

La richiesta di compensazione delle spese processuali, proveniente dalla parte risultata vittoriosa, impone al giudice, ex art. 112 c.p.c., di disporre in sua conformità, altrimenti incorrendo in ultra o extrapetizione.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.10.2013, n. 24560

...omissis...

4. Il motivo è infondato.

a) Occorre premettere che, avendo a oggetto un obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1277 cod. civ., in moneta avente corso legale salvo diversa volontà delle parti. Peraltro, secondo quanto accertato dai Giudici di appello, con il contratto de quo le parti avevano previsto che il pagamento del prezzo era effettuato attraverso emissioni di cessioni. La sentenza ha correttamente ritenuto che tale espressione non avrebbe potuto comportare l'automatica estinzione del prezzo per effetto della consegna di tali effetti.

Al riguardo va considerato che la cambiale incorpora un diritto di credito e la cessione o la girata avviene pro solvendo e non pro soluto, in assenza di diversa pattuizione espressamente prevista dalle parti, tenuto conto della natura (indiscussa) di strumento per la circolazione del credito e non di strumento di pagamento (come invece per l'assegno circolare o anche bancario), che ad essa va attribuita. Nella specie, in assenza di una diversa espressa previsione, la Corte ha escluso che potesse essere attribuita valenza di avvenuto pagamento del prezzo alla consegna delle cambiali.

b) il riferimento al mancato esame del pagamento di cinque assegni appare inconferente laddove la sentenza ha escluso che comunque non erano stati pagati i titoli che costituivano la maggior parte del prezzo;

c) la sentenza, in accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento avanzata dalla convenuta, ha ritenuto provato il mancato pagamento del prezzo dovuto, dovendo qui ricordarsi che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale (o per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (S.U. 13533/2001).

d) per quel che concerne il valore confessorio che avrebbe dovuto essere attribuito alle dichiarazioni della convenuta, l'art. 116 cod. proc. civ. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti ed il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorchè il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria (Cass. 26088/2011; 18128/2006).

5. Il terzo motivo (violazione dell'art. 2721 cod. civ. e art. 184 cod. proc. civ. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) censura la statuizione di non ammettere i mezzi di prova articolati che erano ammissibili e rilevanti, tenuto conto del rapporto di convivenza esistenti fra le parti e il principio di prova costituito dalla scrittura de qua.

6. Il motivo è infondato.

Occorre qui chiarire che la sentenza ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata con una duplice ratio decidendi, immune da vizi logici o giuridici: 1) ai sensi dell'art. 2721 cod. civ., comma 1, dovendo qui ricordarsi che l'ammissione oltre i limiti di valore ivi stabiliti costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità; 2) per la genericità laddove i Giudici hanno verificato la mancanza nelle circostanze capitolate dei (necessari) riferimenti spazio temporali del pagamento.

7. Il quarto motivo (violazione degli artt. 1233, 1226, 1453, 2043 77, 1453, 2721 e 2697 cod. civ., artt. 116, 167 e 184 cod. proc. civ. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto assorbito il motivo con il quale il V. aveva chiesto il risarcimento dei danni.

8. Il motivo è infondato.

Evidentemente la pretesa risarcitoria era stata formulata e, comunque, sarebbe stata ipotizzabile esclusivamente in relazione a - e quale conseguenza di - un eventuale inadempimento della convenuta ma evidentemente non era configurabile laddove era stato accertato piuttosto l'inadempimento dell'acquirente: correttamente, la denuncia era dichiarata assorbita essendo venuti meno i presupposti per ipotizzare un danno risarcibile.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. 1. Preliminarmente va osservato, che seppure privo della formale relativa indicazione, il controricorso contiene la formulazione

anche del ricorso incidentale, essendo espressa in modo inequivoco l'intenzione della parte di lamentare la erronea compensazione delle spese e di ottenere la riforma di tale capo delle sentenza.

Il controricorso e il controricorso sono ammissibili, perchè dalla complessiva lettura dell'atto comunque si rinvencono elementi utili per una ricognizione dell'origine e dei termini della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti.

Il ricorso incidentale è ancora procedibile, essendo stato tempestivamente depositato in cancelleria nei termini di legge.

2. L'unico motivo (violazione degli artt. 1233, 1226, 1453 e 2043 77, 1453, 2721 e 2697 cod. civ., artt. 116, 167 e 184 cod. proc. civ. nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) denuncia la erronea compensazione delle spese processuali che, tenuto conto della soccombenza di controparte, avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata. Il motivo è infondato.

La sentenza ha chiarito che avendo la convenuta - parte risultata vittoriosa - chiesto di compensare le spese processuali - si imponeva tale statuizione, con ciò facendo corretta applicazione del principio della domanda ovvero della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice è vincolato dalle richieste delle parti incorrendo altrimenti in ultra o extra petizione.

Anche il ricorso incidentale va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico dei ricorrenti principali che, nell'economia del presente giudizio, devono considerarsi le parti soccombenti, attesa la marginale incidenza del rigetto del l'incidentale.

p.q.m.

Rigetta i ricorsi.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 6.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.300,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013